

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIRINO EMILIO

Nella seduta del 18/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 28 giugno 2010 e 21 marzo 2011, la società odierna ricorrente e l'intermediario odierno resistente stipulavano due contratti di locazione finanziaria. A seguito di mancati pagamenti di alcune rate dei finanziamenti per un totale di € 21.597,76 la ricorrente e la mandataria del resistente addivenivano ad un accordo per un piano di rientro dell'insoluto a valere anche per le rate future, che prevedeva 17 rate mensili di € 4.567 ed un canone di € 6.699,22 a decorrere dal 25 novembre 2013 fino al maggio 2015, così come comprovato dalla missiva inviata dalla mandataria del resistente il 23 maggio 2014 in cui quest'ultima dichiarava di aderire alla proposta formulata e richiedeva che i pagamenti avvenissero a mezzo bonifico bancario.

L'11 giugno 2014, la ricorrente sporgeva reclamo in cui innanzitutto precisava come l'accordo inerente il piano di rientro fosse stato raggiunto con altra società, a sua volta mandataria della mandataria della resistente e che, con detta sub-mandataria, era stato concordato in sede di negoziazione che la ricorrente non dovesse subire segnalazione alcuna circa il "rientrando" debito scaduto. Tuttavia, la palese carenza di comunicazione in tal senso tra mandatarie e tra mandatarie e resistente, aveva comportato non solo il mantenimento della segnalazione negativa in capo alla ricorrente, ma anche la sua



alterazione in *past-due* 90-180. Di suddetta segnalazione, la ricorrente veniva a conoscenza solo dopo essersi vista rifiutare l'apertura di nuove linee di credito da diversi altri intermediari e nonostante il pagamento delle rate concordate nel piano avvenisse regolarmente. Dunque le contestazioni della ricorrente si articolavano nei seguenti cinque punti: 1) carenza di formalità da parte della sub mandataria nell'incassare assegni non quietanzati e nell'omettere l'esatta indicazione della parte capitale ed interessi dei singoli pagamenti; 2) mancanza di giustificazione della differenza tra quanto richiesto nel piano di rientro quale ammontare delle singole rate (€ 4.567) e quanto risultante dalla somma tra le rate originarie e l'arretrato (€ 4.195,15); 3) errore nell'invio della citata comunicazione del 23 maggio 2014 da parte della mandataria a destinatari in alcun modo coinvolti nella vicenda *de qua*; 4) inserimento in tale comunicazione tra le rate da saldare anche dell'importo già pagato nel mese di maggio; 5) continuativo sconfinamento in CR dovuto alla mancanza di formalizzazione del piano di rientro tra ricorrente e resistente che ne privava l'accordo così rinegoziato di qualsivoglia effetto. Per tutti questi motivi, la ricorrente chiedeva al resistente di porre termine *"in modo urgente e definitivo all'increscioso equivoco"* in nessun modo imputabile alla ricorrente la quale, anzi, aveva puntualmente onorato il debito rinegoziato e di prontamente disporre un nuovo piano di ammortamento di importo pari alla somma del dovuto per il futuro dell'arretrato, così da poter correttamente scontare la posizione in CR. A tal fine, la ricorrente domandava da un lato la giusta formalizzazione del piano di rientro con espunzione della clausola che recitava: *"l'esposizione contabile dell'utilizzatore nei confronti del concedente nel corso della durata del rientro rateale costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia"*; dall'altro, il rilascio da parte del resistente, di una liberatoria attestante l'erroneità della segnalazione in CR della ricorrente.

Con replica datata 18 luglio 2014, il resistente evidenziava la piena legittimità e correttezza della segnalazione della ricorrente nei relativi SIC, la quale aveva a suo tempo sottoscritto i contratti di leasing contenenti entrambi all'art. 6 le seguenti previsioni: *"IV) il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma al concedente dovuta, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dei beni; [...] VI) qualora, a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore al pagamento di somme dovute al concedente, questi accordasse all'utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l'esposizione contabile dell'utilizzatore nei confronti del concedente nel corso della durata del rientro rateale costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia"*. Il permanere, altresì, del debito scaduto e impagato a carico della ricorrente, fondava l'altrettale permanere della segnalazione nei SIC. Quanto ai rapporti tra la ricorrente e le mandatarie, il resistente rilevava la sua estraneità alla regolazione delle rispettive comunicazioni, mentre circa l'asserita estraneità di alcuni dei soggetti destinatari della nota del 23 maggio precedente, ne evidenziava il loro ruolo di garanti a favore della ricorrente. Infine, rigettava la richiesta di cancellazione di una segnalazione che, in tutta evidenza, era pienamente legittima.

Insoddisfatta di quanto replicatole, la ricorrente presentava ricorso il 16 gennaio 2015 in cui, oltre a ribadire quanto già narrato, sottolineava l'evidente modifica che il piano di rientro o di riscadenzamento aveva apportato all'accordo originario mutandone i termini, i valori di ogni rata, tanto da giustificare una modifica della segnalazione in SIC secondo i termini modificati. La ricorrente proseguiva osservando, a riprova della

natura novativa dell'accordo, come il medesimo avrebbe dovuto essere risolto qualora la mandataria intendesse pretendere i pagamenti come originariamente previsti nei due contratti, secondo quanto previsto nella pluricitata nota del 23 maggio ove tra l'altro si leggeva: *"resta naturalmente inteso che in caso di ritardo o mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra indicate, quanto sopra dovrà ritenersi privo di efficacia e, pertanto, saremo liberi di agire per l'ammontare dell'intero credito ed accessori"*. Concludeva la ricorrente domandando al Collegio la cancellazione in CR della segnalazione di natura *past-due 90-180* in quanto non corrispondente al contenuto degli accordi così modificati. Nelle controdeduzioni, depositate il 20 aprile 2015, il resistente riaffermava integralmente quanto già sostenuto in sede di replica e domandava al Collegio la reiezione del ricorso per infondatezza.

## DIRITTO

Il tema controverso investe la natura dell'accordo stipulato fra la ricorrente e l'intermediario resistente con il quale l'insoluto maturato a valere su un contratto di leasing *inter partes* veniva riscadenzato con un preciso piano di pagamento.

La lite investe, in particolare, la permanenza dell'insoluto originario in Centrale Rischi che, a detta della ricorrente, sarebbe da ritenersi illegittima in quanto irrispettosa dell'accordo di rientro del debito che avrebbe sanato la posizione pregressa rendendo dunque ingiustificato il permanere dell'iscrizione. Trae la ricorrente tale convincimento dalla circostanza che l'accordo non avrebbe concesso all'intermediario alcun diritto di risoluzione se non a seguito di inadempimento dell'accordo stesso, il che proverebbe la sua natura modificativa del rapporto originario e con essa l'"obsolescenza" della segnalazione a quest'ultimo riferito. Per contro, l'intermediario sostiene che in assenza di espressa volontà di novazione, il rapporto resterebbe soggetto alle originarie condizioni contrattuali, richiamate nello stesso accordo di rientro, le quali prevedono che l'eventuale esposizione contabile della parte ricorrente nei confronti del resistente nel corso della durata del rientro rateale avrebbe costituito un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, sarebbe stato considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

La previsione, che trova puntuale riscontro nella documentazione contrattuale e che viene riprodotta in quella che sembrerebbe essere l'accettazione dell'offerta in tal senso formulata dalla parte ricorrente, è in sé alquanto inequivoca. In altre parole, la segnalazione in Centrale Rischi viene mantenuta anche qualora sia accordato un diverso piano di rientro posto che le dilazioni accordate vengono registrate, da un punto di vista di "contabilizzazione in CR", come sconfinamento sugli importi originari non saldati.

La ricorrente non ha depositato in atti la sua proposta di rientro che sarebbe stata riscontrata dalla banca solo con la successiva lettera del 23 maggio 2014, dunque a notevole distanza dal primo versamento del piano, il che, unitamente alla mancata produzione dell'evidenza della segnalazione, renderebbe impossibile stabilire se la clausola di cui sopra, presente nel contratto e riprodotta nell'accettazione, fosse a sua volta presente nella (non prodotta) proposta della ricorrente né più in generale consente di appurare l'effettiva coincidenza fra il contenuto dei due documenti. Nondimeno è ragionevole ritenere che tale clausola fosse presente anche nella proposta, presumibilmente redatta sulla base di uno specimen fornito dal resistente: convincimento questo avvalorato anche dalla circostanza che nel ricorso non si lamenta affatto una distonia fra proposta e accettazione, che avrebbe reso assai più agevole per la ricorrente sostenere la propria tesi, bensì si rammenta che con il reclamo si era domandata la "cancellazione" della clausola in parola, con ciò lasciando intendere che la clausola fosse

già presente nella proposta originaria e che, ignorata in un primo momento, sia stata poi denunciata a seguito della scoperta della segnalazione.

Ad ogni modo, quand'anche non espressamente inserita nel contesto dell'accordo di rientro, la clausola avrebbe in ogni caso espresso la sua efficacia risultando contenuta, come anche la ricorrente riconosce, altresì nel contratto di leasing. E siffatta previsione mira propriamente a regolare, in via preventiva, eventuali deroghe, dilazioni o piani di rientro prevedendone *ex ante* la natura di "sconfinamento" nel senso e ai fini dianzi chiariti, motivo per il quale, ai fini della sua inoperatività, non sarebbe stata sufficiente la sua mancata riproduzione nell'accordo di rientro bensì sarebbe stata ivi necessaria una sua espressa deroga ovvero la dimostrazione chiara ed inequivoca di una volontà novativa.

Al riguardo, questo Arbitro ha già avuto modo di chiarire come la stipulazione di un piano di rientro di un debito insoluto che contenga l'espressa previsione della natura non novativa dell'accordo esclude che si possa disquisire sulla natura accessoria o meno delle modifiche introdotte con il piano in questione, posto che, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 1230 comma 2° e 1231, è agevole desumere che il criterio di valutazione dell'accessorietà della modifica si pone in un rapporto di sussidiarietà rispetto alla valutazione dell'inequivocità della modifica stessa nel senso che, solo nel caso in cui i paciscenti nulla espressamente prevedano, si renderà necessario verificare se la portata della variazione degli originari termini negoziali sia di estensione tale da porre nel nulla il precedente pattuito ovvero da limitarsi ad emendarlo senza la produzione di cotanto effetto demolitivo, per cui là dove la documentazione di rinegoziazione non solo non taccia sul punto ma anzi espressamente escluda il carattere novativo della modifica, deve assolutamente escludersi qualsiasi equivocità della dichiarazione negoziale, rendendo al contrario inequivocamente certo l'intendimento di non variare l'originario stipulato, che pertanto continuerà ad esplicare il suo pieno effetto.

Nello specifico, la lettera di accettazione dell'offerta contiene una espressa previsione in tal senso il che escluderebbe l'esigenza di ogni ulteriore indagine. Tuttavia, quand'anche la stessa proposizione non fosse presente nella proposta originaria e dovesse con ciò ritenersi frutto di autonoma inserzione da parte del resistente nel documento di accettazione, non potrebbe dirsi raggiunta la prova dell'inequivoco intendimento delle parti di conferire natura novativa all'intesa. Perviene a tale conclusione questo Arbitro sulla base di almeno tre elementi indiziari così riassumibili:

a) quand'anche inserita autonomamente dal resistente, la previsione del carattere non novativo dell'accordo testimonia comunque l'intendimento in tal senso del resistente, dunque di per sé esclude il raggiungimento di un'inequivoca intesa sul punto;

b) la novazione implica che il contratto novato sia sostituito da altro negozio con titolo e oggetto diverso, mentre nella specie, si è semplicemente riscadenzato il debito secondo un nuovo piano ma pur sempre sulla base dello stesso titolo contrattuale pregresso (il contratto di leasing), per cui appare logico ricondurre la variazione a quelle modifiche accessorie che, a mente dell'art. 1231 c.c. non implicano novazione;

c) la suesposta clausola contenuta nel contratto testimoniava, allora per ora, il chiaro intento di ricondurre ogni eventuale concessione futura nell'alveo di uno sconfinamento contabile, il che è di per sé incompatibile con un intento novativo del rapporto originario. Anche in tal caso, si sarebbe resa necessaria una specifica ed espressa esclusione dell'operatività di tale clausola al fine di conferire natura novativa ad un diverso accordo.

Ne consegue che, alla luce delle evidenze documentali prodotte, il mantenimento della segnalazione di sconfinamento (ovviamente sino al tempo in cui esso perduri) non può ritenersi operato in modo illegittimo da parte del resistente.

Tanto induce a non accogliere il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6552 del 03 settembre 2015

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA